

Legge regionale 10 gennaio 1977 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 3

Gli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono designati, previa delibera della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Con il medesimo decreto è altresì fissato l' importo massimo dei mutui ammissibili da ciascun istituto ed assistibili con l' intervento regionale di cui al successivo articolo 4.